All. 1

Al Dirigente Michele Palmieri
Settore Tutela dell'Ambiente
Giunta Regionale della Campania - Area Generale
di Coordinamento Ecologia. Tutela Ambientale.
Disinquinamento. Protezione Civile
Via De Gasperi, 28
80133 Napoli
m.palmieri@regione.campania.it
agc05@pec.regione.campania.it

Al Dirigente Adelaide Pollinaro
Servizio 03 dell'AGC 05 Settore 02 della Regione Campania
Valutazione impatto ambientale e valutazione di incidenza
a.pollinaro@maildip.regione.campania.it
agc05.sett02@pec.regione.campania.it

Prot.RM/003/NDV/ct/se

Oggetto: ***Riscontro Vostra nota prot. 158149 del 4/3/2013, recante comunicazione di parere negativo di compatibilità ambientale del 24/1/2013 della Commissione Regionale VIA e preavviso di rigetto sull'istanza di VIA prot.n. 5029979 del 28/6/2011 presentata da Siri Energia Srl per un impianto eolico da 60 Mw in località Siricciardi - Cassonetto del Comune di Monteverde (AV) e opere elettriche connesse***

OSSERVAZIONI

(ai sensi dell'art. 10 *bis* L. 7/8/1990 n. 241)

della **SIRI ENERGIA S.r.l.**, cod.fisc. e p.IVA 02550170647, con sede in Roma (RM), Via Valentino Mazzola 66, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, L'Amministratore Unico Ing. Nicola De Vizia,

IN MERITO

alla nota prot. 2013. 0158149 del 4/3/2013 del Dirigente del Settore regionale Tutela dell'Ambiente, con cui è stato comunicato – ai sensi dell'art. 10 *bis* L. 241/90 - che in data 24/1/2013 la Commissione Regionale VIA ha espresso parere negativo sull'istanza di VIA dell'esponente Società del 28/6/2011 per un impianto

fonte: http://burc.regione.campania.it

eolico da 60 MW nel Comune di Monteverde ed opere elettriche connesse, per pretesi "*sospetti*" di impatti cumulativi negativi sull'ambiente per la presenza di altri due impianti autorizzati nell'area di intervento.

* * * * * * *

I. – PREMESSA

L'intendimento del Settore regionale Tutela dell'Ambiente di respingere l'istanza di VIA dell'esponente del 28/6/2011 per pretesi impatti negativi cumulativi, dovuti alla presenza di altri 2 impianti (di cui uno realizzato e l'altro solo autorizzato), è con ogni evidenza erroneo.

Va innanzitutto evidenziato che, con nota prot.n. 483352 del 25/06/2012 il Settore Tutela dell'Ambiente ha richiesto ulteriori chiarimenti e complesse integrazioni documentali, **articolate in ben 74 punti** (formulati dalla dott.ssa Nevia Carotenuto e siglati dal Dirigente Palmieri), tra cui: attivazione della "*valutazione di incidenza*" integrata con la VIA per "*possibili interferenze*" con due SIC (sito di interesse comunitario) della Regione Campania ("*Bosco di Zampaglione*" e "*Lago di S. Pietro Aquilaverde*"); consultazione della Provincia di Foggia per la "*eventuale necessità*" di "*valutazione di incidenza*" con riferimento al SIC della Regione Puglia "*Valle Ofanto – Lago di Capaciotti*", "*localizzato a meno di 1 Km*" da 2 dei previsti aerogeneratori eolici; controdeduzioni alle osservazioni dell'8/5/2012 dell'ASOIM (Associazione Studi Ornitologici Italia Meridionale).

La Siri Energia Srl – ottenuta proroga, resa necessaria dalla mole delle integrazioni richieste – **ha trasmesso con nota del 12/11/2012 la documentazione integrativa di cui alla nota regionale del 25/6/2012**, evidenziando anche che: le "*possibili interferenze*" con i 2 SIC della Regione Campania riguardano non l'impianto eolico (gli aerogeneratori) del progetto della Siri Energia Srl ma le opere elettriche connesse costituite dall'elettrodotto ad alta tensione, già oggetto di "*valutazione di incidenza*" nell'ambito dell'esame del progetto di impianto eolico presentato da Alisea S.r.l. (che ha da ultimo superato il vaglio del Settore regionale Tutela dell'Ambiente); è stato già richiesto alla Provincia di Foggia di esprimersi sulla necessità o meno della "*valutazione di incidenza*" rispetto al SIC della Regione Puglia "*Valle Ofanto – Lago di Capaciotti*", manifestandosi la disponibilità di Siri Energia S.r.l. – in caso di ritenuta incompatibilità dei 2 aerogeneratori con il SIC – a rinunciare alla realizzazione degli stessi.

Nel frattempo la Soc. esponente ha trasmesso in data 23/10/2012 ai Responsabili regionali del Settore Energia e Ambiente un atto stragiudiziale di diffida a

fonte: http://burc.regione.campania.it

concludere al più presto i procedimenti autorizzativi pendenti da lunghissimo tempo, riscontrato dal Dirigente del Settore Ambiente con atto prot.n. 856917 del 21/11/2012, con cui è stato illegittimamente differita la conclusione del procedimento, sull'assunto che il progetto "*potrà essere esaminato dalla Commissione VIA solo secondo l'ordine cronologico*" previsto nell' "*elenco dei procedimenti sospesi in attesi di VIA*" tenuto presso il Settore regionale Regolazione dei Mercati, nel quale "*il progetto de quo risulta essere al 32° posto del I gruppo*".

Dopo il citato atto di diffida del 23/10/2012, il Dirigente del Settore Energia ha inviato al Settore Ambiente la nota prot.n. 843900 del 16/11/2012, con cui sono stati stigmatizzati i "*ritardi accumulati*", evidenziandosi la necessità di rispettare l'ordine cronologico delle istanze e che – una volta decorso il termine di legge – il Settore Energia ha **l'obbligo giuridico di convocare "*l'Ufficio preposto alla VIA affinché si esprima nella Conferenza di Servizi*", invitando pertanto "*il Settore VIA a presenziare ed esprimere le proprie motivate determinazioni nell'ambito delle riunioni delle Conferenze di Servizi* che saranno in seguito convocate a *stretto giro*".

L'esponente ha proposto ricorso al T.A.R. Campania – Napoli notificato il 22/1/2013 avverso la nota del Dirigente del Settore Ambiente prot.n. 843900 del 16/11/2012 (di differimento a tempo indeterminato della conclusione del procedimenti di VIA), ed il T.A.R. ha accolto la connessa istanza cautelare con ordinanza n. 442 del 7/3/2013, "*Considerato che gli argomenti utilizzati dalla Regione Campania nel provvedimento impugnato, nonché nella memoria di costituzione in giudizio non risultano idonei a giustificare il ritardo nella definizione dei sub procedimenti V.I.A. e, conseguentemente, nella conclusione dei procedimenti ex art. 12 D. Lgs. n.387/2003, riconducibili alla società ricorrente; Ritenuto che al danno lamentato può ovviarsi disponendo che* ***la Regione Campania provveda a definire il procedimento ex art. 12 D. Lgs. n. 387/2003 per cui è causa nel termine inderogabile del 10 maggio 2013, facendo applicazione del disposto dell'art. 14 ter, co. 6 bis della legge n. 241/1990****, sotto comminatoria di nomina, all'uopo di un commissario ad acta che provveda in luogo di essa*".

In esecuzione di tale ordinanza del T.A.R. il Settore Energia ha proceduto alla indizione della Conferenza di Servizi conclusiva dell'11/4/2013.

II. EFFETTI DELL'ORDINANZA DEL T.A.R. N. 442/2013 SULL'ATTIVITA' DEL SETTORE TUTELA DELL'AMBIENTE

fonte: http://burc.regione.campania.it

L'ordinanza del T.A.R. - nel prendere atto dell'illegittimo ritardo accumulato nel procedimento di VIA e della necessità di evitare i danni gravi e irreparabili lamentati da Decalift Srl – ha ordinato che il procedimento di "*autorizzazione unica*" si concluda entro il 10/5/2013, ai sensi dell'art. 14 *ter*, comma 6 *bis* L. 241/1990.

Conseguenza immediata di tale statuizione giurisdizionale è che **il Settore Ambiente ha ormai consumato ogni proprio potere di esprimersi in via ordinaria** (attraverso il farraginoso meccanismo del filtro sulla documentazione amministrativa, della relazione istruttoria dei Gruppi Istruttori, della seduta della Commissione VIA, del decreto finale di VIA), ed ogni determinazione, compresa quella in materia di VIA, deve essere **assunta esclusivamente *"in sede di conferenza di servizi"* da tenersi presso il Settore Energia, *"valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede"*.**

Pertanto si invitano e diffida il Dirigente di Settore Michele Palmieri ad esprimersi nella Conferenza di Servizi dell'11/4/2013 e ad astenersi da ogni e qualsivoglia attività in prosecuzione del procedimento ordinario di VIA, ed in particolare dall'esprimersi con decreto finale di VIA di rigetto sul progetto dell'esponente.

III. ERRONEITA' DEI "*MOTIVI OSTATIVI*" COMUNICATI CON NOTA DEL SETTORE AMBIENTE PROT.N. 158149 DEL 4/3/2013

La Società esponente intende comunque sin d'ora replicare al parere negativo della Commissione VIA del 24/1/2013, richiamato nella comunicazione di "*preavviso di rigetto*" del 4/3/2013.

Va innanzitutto evidenziato che molte delle integrazioni richieste dal Gruppo istruttore non sono state confermate dalla Commissione VIA, a seguito delle integrazioni proposte da Siri Energia s.r.l., e tuttavia la Commissione VIA del 24/1/2013, condividendo la proposta del Gruppo istruttore, ha espresso parere negativo di compatibilità ambientale per motivazioni espresse nei punti da lett. a) a lett. g), che di seguito analiticamente si confutano.

Motivo ostativo *sub* lett. a) *"Nell'area di intervento sono presenti altri due impianti eolici di cui uno in esercizio (Monteverde International Power) ed uno autorizzato e non ancora realizzato (Genco): l'ubicazione di tali impianti in particolare quello del proponente Genco è tale da necessitare la valutazione degli effetti sinergici e degli impatti cumulativi (sul paesaggio, sugli ecosistemi, sulle*

fonte: http://burc.regione.campania.it

specie animali, ecc.)...".

Va innanzitutto evidenziato che nella pur copiosa richiesta di integrazioni del Gruppo istruttore prot. 2012. 0483352 del 25.06.2012 **(si tratta di n. 13 pagine di richieste di integrazioni e chiarimenti organizzate in totali n. 74 punti)** non viene mai formulata a Siri Energia Srl espressa richiesta di chiarimenti o integrazioni e approfondimenti in merito ad effetti cumulativi dovuti alla presenza in aree limitrofe di detti due impianti eolici già esistenti o solo autorizzati. Eppure la presenza di detti impianti è ben nota da tempo soprattutto al Settore Tutela dell'Ambiente della Regione Campania che li hanno autorizzati.

L'approfondimento della valutazione di effetti sinergici e impatti cumulativi non può essere posta a carico della sola iniziativa e impulso di Siri Energia Srl, in quanto sarebbe stato necessario previamente ricevere dal Settore regionale Tutela dell'Ambiente (che solo ora, in sede di "*preavviso di rigetto*", solleva la questione) almeno la disponibilità a visionare gli Studi di Impatto Ambientale e le valutazioni proposte dai proponenti degli impianti già autorizzati, i dati di monitoraggio elaborati e trasmessi per gli impianti esistenti nell'area, atteso che uno dei due impianti non esiste ma è stato solo autorizzato.

Il Settore Tutela dell'Ambiente avrebbe inoltre dovuto almeno segnalare a Siri Energia Srl, e rendere acquisibili alla stessa, i dati in proprio possesso sui quali abbia potuto **oggettivamente** fondarsi il proprio (mero) "*sospetto*" di impatti ambientali tali da motivare un parere negativo, addirittura in merito alla realizzazione di tutto l'impianto.

Va osservato, infatti, che qualora anche esistessero effetti cumulativi negativi, gli stessi non precludono di per sé la realizzazione dell'impianto in via assoluta, ma richiedono la necessità di gestire eventuali criticità rilevate con proposte di misure di mitigazione e/o compensazione, e in ultima analisi con la delocalizzazione o eliminazione degli aerogeneratori più impattanti.

La stima degli impatti ambientali cumulativi, in definitiva, deve essere elaborata con il supporto del Settore regionale Tutela dell'Ambiente, che deve determinare una soglia di impatto accettabile da assegnare al proponente, e non può limitarsi ad assumere – come ha fatto il Gruppo Istruttore e la Commissione VIA del 24/1/2013 - un atteggiamento di integrale chiusura rispetto alla possibilità di realizzare l'iniziativa.

Motivo ostativo *sub* lett. b) - *In merito alle osservazioni formulate dall'ASOIM riguardo al progetto in esame il proponente non ha formulalo nessuna*

fonte: http://burc.regione.campania.it

controdeduzione né tanto meno ha fornito dati utili a confutare quanto affermato dall'ASOIM in merito ai presunti impani sull'avifauna e in particolare sulla cicogna nera, derivanti dalla localizzazione di impianti colici nell'area di interesse del progetto proposto.

Siri Energia Srl - nelle integrazioni trasmesse il 19/11/2012, al par. 2.2.27 "*Rischio cicogna nera*", in riscontro alla richiesta di cui al punto 27 (pag. 9) della nota prot. 2012.0483352 del 25.06.2012 del Settore Ambiente – ha chiesto, al fine di effettuare la stima del rischio di collisioni della Cicogna nera con gli aerogeneratori, di ottenere un protocollo, la metodologia o i dati utilizzati nell'esame dei progetti di impianti eolici a tutt'oggi esistenti e/o autorizzati dal Settore V.I.A. della Regione Campania nell'area di interesse, con particolare riferimento alla cicogna nera, in modo da ottenere dati confrontabili ed equità di valutazione.

In particolare, Siri Energia Srl ha richiesto al Settore regionale Tutela dell'Ambiente i dati dei monitoraggi sulle collisioni con la Cicogna nera e altri volatili trasmessi dai gestori degli impianti eolici già esistenti nella zona in oggetto o dagli Enti locali di controllo, al fine di verificare la coerenza tra rischio di collisione con la Cicogna nera stimato dai proponenti degli impianti eolici esistenti e il numero effettivo di collisioni.

Siri Energia Srl ha chiesto, inoltre, di conoscere preventivamente la soglia di rischio considerata accettabile per gli impianti eolici fino ad ora autorizzati in V.I.A. dalla Regione Campania e nell'area di interesse e con riferimento alla cicogna nera, al fine di equità di valutazione.

La Società esponente, pur ribadendo che il parco eolico di progetto non ricade in un'area perimetrata come a protezione speciale o di interesse comunitario, non ha mai inteso sottrarsi alle valutazioni di impatto necessarie rispetto a dati naturalistici presenti nel territorio, ma ha rappresentato la necessità del Settore regionale ambientale di assumere dati oggettivi di riferimento sui quali svolgere una valutazione su area vasta che interessa non solo il parco eolico proposto, ma specialmente altri parchi eolici esistenti, autorizzati o in corso di autorizzazione.

Siri Energia Srl è stata sempre disponibile ad accettare suggerimenti, indicazioni, prescrizioni dagli Enti di Controllo e dalle Associazioni Ambientaliste, al fine di minimizzare eventuali impatti su ecosistemi, avifauna e specie protette.

Deve a questo punto rilevarsi che anche gli impianti che utilizzano fonti energetiche rinnovabili sono incentivati al fine di ridurre gli impatti sull'ambiente e

fonte: http://burc.regione.campania.it

che la tutela della natura non può essere vista solo in termini proibizionisti.

Va inoltre osservato che, quand'anche esistano oggettivi elementi di pericolo per l'avifauna, gli stessi devono essere gestiti, per quanto possibile, attraverso misure di mitigazione e/o compensazione, da condividersi – nell'ambito di una più ampia strategia regionale di protezione ambientale - con gli impianti già autorizzati, perché se il rischio sull'avifauna è oggettivo allora si dovrebbe intervenire anche sugli impianti già autorizzati.

Infine, vale la pena di rimarcare che ricade istituzionalmente proprio sulla Regione Campania (e non sul soggetto privato proponente un parco eolico) di farsi promotrice di detta strategia di protezione ambientale (che non deve essere esclusivamente proibizionista, e quindi a vantaggio solo di chi è stato già autorizzato), mettendo a disposizione dati, elaborando studi, indicazioni e buone pratiche, piuttosto che richiedendo ai singoli proponenti di elaborare studi complessi e articolati al fine di reperire le prove di sospetti impatti ambientali.

Motivo ostativo *sub* lett. c)

La Commissione VIA ha considerato insufficienti le valutazioni del SIA di Siri Energia Srl, per la presenza di area considerata un "*sistema agroforestale di notevole pregio*".

Deve innanzitutto replicarsi che emerge invece dalla Tav.6 rev.02 "*Analisi dell'uso del suolo – Corine Land Cover 3° Liv. –agg. Campania 2009*" allegata al progetto di Siri Energia Srl (e redatta secondo il citato standard Corine Land Cover) che il sistema agroforestale di particolare pregio, nell'ambito del Comune di Monteverde è piuttosto quello corrispondente alle zone situate ad est, a sud e ad ovest del centro urbano, e non alle zone a nord, nelle quali si sviluppa il progetto del proponente Siri Energia.

Appare paradossale che tale puntuale risultanza istruttoria, fornita da Siri Energia Srl a fini di rassicurazione della carenza di *vulnus* all'ambiente da parte del suo progetto, sia stata addirittura ribaltata dalla Commissione VIA – quale effetto di un superficiale e non imparziale esame degli elaborati di Siri Energia – in danno dello stesso progeto, quale fondamento della valutazione negativa di impatto ambientale.

Inoltre la parte del territorio comunale in questione, caratterizzata da agricoltura estensiva a forte meccanizzazione, è connotata, a valle, da attività produttive fortemente antropizzate (impianti di estrazione di inerti, etc., previsione negli strumenti urbanistici comunali di ulteriori insediamenti produttivi, PIP, etc.) che

fonte: http://burc.regione.campania.it

sicuramente escludono la qualificazione dell'area come un "*sistema agroforestale di notevole pregio*".

Più nel particolare ritiene la Commissione VIA che le valutazioni sulla avifauna e chirottero fauna contenute negli elaborati di progetto di Siri Energia non possano essere considerate attendibili, e prefigura probabili effetti cumulativi con impianti in esercizio o già autorizzati e non realizzati anche in considerazione della "*vicinanza con aree protette*".

Sul punto non può non osservarsi che la stessa Commissione VIA non ha ravvisato la necessità di una Valutazione di Incidenza, che rappresenta invece lo strumento più idoneo a uno studio teso a valutare il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito.

Inoltre, la valutazione di effetti sinergici e impatti cumulativi non poteva essere approfondita *in toto* solo ad impulso di Siri Energia Srl, in quanto v'era almeno la necessità di messa a disposizione da parte degli Uffici Regionali Ambientali degli Studi di Impatto Ambientale e delle valutazioni elaborate dagli impianti già autorizzati, nonché dei dati di monitoraggio elaborati e trasmessi dagli impianti esistenti nell'area, e – in definitiva - dei dati già in possesso degli Uffici regionali che **oggettivamente** possano indurre a sospettare effetti cumulativi tali da richiedere approfondimenti e tali essere posti a fondamento di un parere negativo.

Si legge nel preavviso di diniego: "*Come è noto sia i rapaci che i chirotteri trovano il loro terreno ideale di caccia proprio nelle aree aperte con connotazioni agroforestali come l'area di intervento in questione. Si evidenzia che l'areale di alimentazione della Cicogna nera, che ricordiamo essere un grande veleggiatore, è molto più ampio dell'area di riserva delimitata dal PUC di Monteverde, individuata al fine di limitare il disturbo arrecabile dalle attività antropiche "terrestri" al sito di nidificazione. ..... Si sottolinea nuovamente che nell'area di intervento già insiste un impianto eolico in esercizio ed un altro è stato autorizzato ma non realizzato. I possibili impatti cumulativi derivanti dall'esercizio dei tre impianti, tutti contigui, non sono stati analizzati dal proponente, che anzi ha affermato, senza suffragare tali affermazioni, che l'avifauna ha sviluppato un rapido adattamento alla presenza di detti aerogeneratori già in esercizio*".

Tuttavia è sfuggito sia al Funzionario Istruttore che alla Commissione VIA quanto riportato a pag. 2 della stessa nota ASOIM prot. 2012 0350219 del 08/05/2012: "*La Cicogna nera è prevalentemente ittiofaga* (si nutre di pesci, ndr.), *integrando la dieta con anfibi, micro mammiferi, piccoli insetti, crostacei e uccelli*

fonte: http://burc.regione.campania.it

(Bordignon, 2005)": dunque la cicogna preferisce rivolgersi dal suo nido alla ricerca di cibo preferibilmente verso la valle dell'Ofanto e all'area a sud dell'abitato di Monteverde, ricca di boschi e vegetazione e non nell'area agricola, distante oltre 3 Km, del parco eolico del progetto di Siri Energia, che, tra tutte le altre, è la più trasformata ed antropizzata, mediante colture meccanizzate.

Tutt'al più la cicogna potrebbe spingersi, sempre alla ricerca di cibo, valicando il crinale con andamento nord-sud, verso il bacino opposto del torrente Osento e dell'invaso artificiale della Diga S. Pietro (zona SIC Lago San Pietro), ma, in questo caso, non troverebbe a costituire ostacolo al suo volo gli aerogeneratori della società Siri Energia, bensì quelli (di pari grandezza) della Società Genco Energia (già autorizzata, e attualmente in regime di proroga triennale sull'inizio dei lavori), e, un po' oltre, quelli di un altro parco, quello di Eurowind Srl (ricadente nel Comune di Lacedonia e adiacente al SIC Lago San Pietro), anch'esso già autorizzato con VIA positiva dello stesso Settore Ambiente ed in attesa di "autorizzazione unica".

Analoghe considerazioni valgono per i chirotteri, la cui colonia riproduttiva è allocata, e non a caso, nella stessa area in cui insiste il nido della cicogna nera. In un'area cioè poco perturbata, prossima alla parte meno antropizzata della valle del fiume Ofanto, e abbastanza distante (oltre 3 km.) dal sito di impianto del parco eolico di progetto di Siri Energia Srl.

Motivo ostativo *sub* lett. d)

Siri Energia Srl, in sede di integrazioni successive alla nota regionale prot. 2012. 0483352 del 25.06.2012, al punto 2.1.4 "*Localizzazione del progetto ed effetto paesistico*" (pag. 11 di 63), a puntualizzazione di quanto riportato alla Tav. 7 (Simulazioni di Progetto), **riporta la vista più completa dell'impianto di progetto e di quelli esistenti, effettuata da est, pur non essendo un punto di osservazione privilegiato, in quanto da tali punti, come censiti nelle tavole T1, V.1.3 e V.1.4 il parco risulta essere non visibile.**

Allo scopo di documentare e suffragare come non sia visibile il parco di progetto dai punti di vista significativi, sono state aggiunte - nell'ambito della citata integrazione - la tav. V.1.3 rev. 02 "*Corografia e sezioni visive dai punti di osservazione significativi (con coordinate nel sistema WGS84)*" e la Tav.1.4 rev.02 "*Corografia, sezioni visive e skyline*".

La Commissione, tuttavia, non si ritiene soddisfatta della stima degli impatti visivi sul paesaggio. In particolare la Commissione ravvisa la necessità di

fonte: http://burc.regione.campania.it

approfondimenti in merito alla vicinanza con l'impianto autorizzato e **non realizzato** da Genco Energia.

Si osserva che per la valutazione di impatti visivi con un impianto **non ancora esistente** v'è necessità di acquisizione di dati e *fotorendering* elaborati dal proponente l'impianto autorizzato e non esitente, e quindi dell'accesso ad informazioni non disponibili immediatamente a Siri Energia Srl, né rese dal Settore VIA della Regione Campania, unico ad averne immediata disponibilità (e che quindi non poteva limitarsi a generiche affermazioni ostative, senza neanche indicare i pretesi aerogeneratori in conflitto tra i 2 impianti).

Ancor più rilevante è poi che la necessità di un approfondimento degli impatti visivi cumulativi, con specifico riferimento all'impianto autorizzato e non realizzato di Genco Energia, non era stata in alcun modo esplicitamente indicata nella richiesta di integrazioni prot. 2012. 0483352 del 25.06.2012.

Inammissibilmente generica e non chiara risulta poi la motivazione di diniego che: "*Una siffatta densità di interventi in ambito territoriale ristretto, è in grado di incidere negativamente sui caratteri costitutivi e percettivi del sistema ambientale di riferimento, arrivando, in taluni casi* (quali? ndr.) *a causarne una profonda destrutturazione degli elementi costitutivi, nonché all'eliminazione progressiva delle relazioni visive.*

Ulteriori rischi, quali le modificazioni dell'assetto fondiario, agricolo e colturale, nonché della trama particellare, sono ascrivibili alla realizzazione di nuove percorrenze, ovvero all'adeguamento delle strade esistenti (anche se riferito alla sola fase di realizzazione dell'opera) qualora non sia verificata la reale interferenza tre le trame viarie che i nuovi impianti andranno a realizzare".

Si tratta comunque di una formulazione che tradisce la pregiudiziale volontà degli Organi istruttori di vietare ogni tipo di intervento rispetto all'iniziativa di Siri Energia, in netto contrasto con la volontà legislativa di favor all'installazione di impianti da fonti rinnovabili, con obbligo di "dissenso costruttivo" e di puntuale motivazione ostativa.

Motivo ostativo *sub* lett. e)

Contrariamente a quanto apoditticamente assunto dalla Commissione VIA, la copiosa documentazione facente parte dello studio geologico fornito da Siri Energia Srl quale integrazione rispetto alla citata nota prot. 2012. 0483352 del 25.06.2012, richiamata ai punti 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8 e 2.1.9 (pag. 13 di 63) della integrazione, dimostra che è stata effettuata la verifica delle condizioni di stabilità dei versanti sui

fonte: http://burc.regione.campania.it

quali sono localizzati gli aerogeneratori.

In ogni caso si tratta di argomenti di indagine di competenza dell'Autorità di Bacino Puglia e non del Settore Ambiente regionale, alla quale è stata trasmessa da oltre un anno una puntuale analisi geotecnica e che non si è ancora espressa.

La mancata acquisizione del parere dell'AdB Puglia, che potrà avvenire fino alla Conferenza di Servizi conclusiva, in ogni caso, non può certo imputarsi al proponente Siri Energia e giammai essere posto addirittura a fondamento del preannunciato diniego di VIA.

Motivo ostativo *sub* lett. f)

Circa la valutazione previsionale di impatto acustico, nella richiesta regionale di integrazioni del 25.06.2012 non si fa espresso riferimento alla necessità di approfondimento su effetti cumulativi dovuti alla coesistenza di parchi eolici autorizzati e non realizzati (Genco Energia Srl).

Si fa notare nuovamente che i dati necessari per valutazioni previsionali in coesistenza con un parco eolico autorizzato ma non realizzato, quindi non rilevabile (Genco Energia srl), dovevano formare oggetto di preciso richiamo da parte del Settore regionale Ambiente (che li ha approvati) e comunque essere resi disponibili dallo stesso Settore che li detiene.

Per quanto riguarda gli impatti cumulativi in fase di realizzazione dell'opera, essi ben possono considerarsi inesistenti, in quanto è del tutto presumibile (e comunque perseguibile attraverso semplici prescrizioni) che la realizzazione del parco eolico di Genco Energia Srl e di quello proposto da Siri Energia Srl avvenga in tempi diversi.

Ancora una volta traspare un atteggiamento di evidente ostilità e di pregiudiziale chiusura rispetto alla possibilità di approvare, anche attraverso prescrizioni (come espressamente previsto dalla normativa di settore), il progetto di Siri Energia.

Motivo ostativo *sub* lett. g)

Riguardo alle opere di connessione alla rete di trasporto nazionale (RTN), di competenza di Terna SpA, è sufficiente considerare che le stesse hanno avuto parere ambientale favorevole dalla stessa Commissione VIA – VI- VAS della Regione Campania nella seduta del 13.12.2012 con approvazione a seguire anche di progetti di altri parchi eolici connessi a detta rete di trasporto (vedi progetti di Alisea Srl e di Sole Wind Srl).

Non si ravvisano per il progetto di Siri Energia opposizioni dei Comuni interessati, mentre per le opere di rete Terna (elettrodotto AT 150Kv), intese quali

fonte: http://burc.regione.campania.it

opere connesse e riportate nel citato intervento di Alisea Srl (prot. 191/2006 del 07/04/2006) non risulta completamente corrispondente al vero quanto riportato dalla nota a firma dei responsabili della Regione Campania prot. 2013.0158149 del 04/03/2013 secondo la quale: "*si evidenzia che i Comuni interessati da tali opere, temendo ulteriori eccessive trasformazioni del territorio già sede di numerose altre infrastrutture similari, sembrerebbero opporsi a nuove trasformazioni*".

Questa frase, tra le altre, sembra condensare meglio di ogni altra lo spirito istruttorio che ha accompagnato l'esame e la valutazione del progetto di Siri Energia: infatti non sono i Comuni interessati ad opporsi, ma il solo Comune di Bisaccia, peraltro tardivamente e con riguardo inizialmente ad altro progetto con altro sistema di opere connesse (General Construction in Monteverde); inoltre alla base delle motivazioni del diniego di un intervento da autorizzarsi ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 attraverso il procedimento della conferenza di servizi decisoria, luogo deputato a comprendere in sé tutte le considerazioni e valutazioni necessarie al rilascio dell'Autorizzazione Unica Regionale, i responsabili del Settore Ambiente si limitano a dichiarare, ritenendo incongruamente ciò valido fondamento di rigetto della VIA, che "*i Comuni interessati...sembrerebbero opporsi a nuove trasformazioni*".

Su tale presupposto, qualificabile come mera "***sensazione***" dei responsabili del Settore Ambiente, gli stessi postulano apoditticamente che "*parimenti non risultano garantiti gli effetti di natura socio-occupazionale, né di riduzione delle emissioni di gas serra, sottesi alla rilevanza pubblica del progetto*".

E' suficiente qui richiamare quanto descritto nell'elaborato R.3 rev.02 *Analisi delle ricadute sociali ed occupazionali*, frutto e sintesi di una Tesi di Laurea discussa presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Napoli "Federico II" nel giugno 2008 sull'intervento specifico di Siri Energia in Monteverde (da pag. 13 a 20).

Risulta, pertanto, incomprensibile come si possano mettere in dubbio le ricadute occupazionali della realizzazione di un parco eolico nel breve tempo (realizzazione di infrastrutture, viabilità, cavidotti, opere di mitigazione e altre opere accessorie) e nel lungo termine (controllo e manutenzione per 25- 30 anni). Si riporta a tal proposito il contenuto della Proposta di Piano Energetico Ambientale della Regione Campania, pubblicato sul B.U.R.C. n. 27 Speciale del 6 maggio 2009 (pag. 14):

"A ciò si aggiungono i benefici di lungo termine sul piano dello sviluppo economico e occupazionale di un settore innovativo come quello delle rinnovabili.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Solo per citare un dato, in Italia il settore eolico, che occupa 13.000 persone, potrebbe occuparne 66.000 se si rispettassero gli obiettivi al 2020". O ancora a pag. 191 e 192: *"Ad esempio, i dati forniti dall'European Wind Energy Association (Ewea) dicono, infatti, che nel comparto eolico e soltanto per quanto riguarda gli impieghi diretti, in soli cinque anni si è avuta una crescita del 125% degli addetti che sono passati da 48.363 del 2003 a circa 108.600 persone impiegate ad oggi.*

L'occupazione nell'eolico, che secondo le statistiche Eurostat rappresenta circa il 7,3% di tutti i posto di lavoro nell' industria elettrica, del gas, del vapore e dell'acqua calda, registra i risultati migliori in Germania, con 38.000 addetti, in Danimarca con 23.500 e in Spagna con 20.500, che sono i paesi che più hanno scommesso su questa tecnologia. Se si considera poi anche tutto l'indotto, incluse le compagnie che forniscono servizi o prestano attività connesse all'uso di questa tecnologia rinnovabile, la situazione è ancora più positiva. Basti come esempio la realtà spagnola dove, a fronte di 20.500 impieghi diretti, se ne contano globalmente 37.730. Solo metà del lavoratori sono impegnati nella fabbricazione delle turbine, mentre l'Ewea stima che il 30% sia occupato in servizi energetici e in compagnie di ingegneristica e il restante 21% nella promozione e manutenzione dei parchi.

Dai dati offerti, si evince come l'eolico non soffre la crisi occupazionale che investe altri settori energetici, come per esempio quello della produzione del carbone. Tutt'altro. In Danimarca e Germania, infatti, c'è stato un notevole spostamento di lavoratori dai campi energetici tradizionali e dai settori industriali verso l'energia eolica e per il futuro le proiezioni Ewea prevedono per il 2010 un impiego di circa 184.000 dipendenti, tra diretti e indiretti, che diventeranno 318.000 nel 2020.

Quindi, nonostante in un rapporto presentato a novembre dall'agenzia Frost&Sullivan, si mettesse in evidenza il rischio di una battuta d'arresto del mercato legato all'energia del vento, sulla base del fatto che diverse società avrebbero tagliato la produzione e i piani industriali per il 2009, le proiezioni dell'Ewea si preannunciano ottimiste per il futuro."

Risulta altresì incomprensibile come il settore VIA possa dubitare dei benefici ottenibili dalla realizzazione del parco eolico in oggetto in termini di riduzioni di gas serra, atteso che la Comunità e Europea e lo Stato Italiano hanno come obiettivo e incentivano la produzione di energia da fonti rinnovabili (compresi l'energia eolica), e considerato che il parco eolico proposto da Siri Energia Srl produrrà ogni

fonte: http://burc.regione.campania.it

anno circa 121 GWh da fonti rinnovabili. Per produrre un tale quantità di energia da combustibili fossili occorrerebbe immettere ogni anno in atmosfera circa: 170 tonnellate di Biossido di zolfo (SO_2) ***(1,4 g/kWh)***; 115 tonnellate di Ossidi di azoto (NO_x) ***(1,9 g/kWh)***; 64.000.000 tonnellate di Anidride carbonica (CO_2) ***(0.53 kg/kWh)***.

IV. NECESSITA' CHE IL SETTORE AMBIENTE RISPETTI IL PRINCIPIO DEL *"DISSENSO COSTRUTTIVO"* E DISPONIBILITA' DI SIRI ENERGIA SRL A SOTTOPORSI A EVENTUALI PRESCRIZIONI E/O MODIFICHE DEL PROGETTO DA CONCORDARE IN CONFERENZA DI SERVIZI

Dalla disamina che precede emerge in modo chiarissimo - al di là dell'erroneità dei singoli motivi ostativi - una più ampia e complessiva violazione del **principio generale del *"dissenso costruttivo"* che ispira tutta la normativa in materia di autorizzazione di impianti da fonti rinnovabili.**

In forza di tale fondamentale principio, in sede di procedimenti ex art. 12 D.Lgs. 387/2003, l'Amministrazione preposta alla tutela dell'ambiente – come tutte le altre **- non può limitarsi ad enunciare il proprio formale dissenso, ma deve esternare nella motivazione del proprio parere *"le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso"***, di modo tale che il dissenso sia "*formulato in modo costruttivo*" e quindi in modo da poter essere superato attraverso prescrizioni da stabilire nella Conferenza di Servizi, che possano confluire nella "*autorizzazione unica*" regionale.

In proposito la Giurisprudenza ha precisato che:

- *"è illegittimo il diniego dell'autorizzazione richiesta ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 per la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di energia da fonte rinnovabile, se risulta sia stato violato sia l'obbligo di motivazione che la regola secondo la quale* ***i pareri negativi e la decisione finale debbono essere costruttivamente formulati.*** *Infatti la conferenza di servizi ex art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003 ha natura decisoria e si applicano quindi le disposizioni degli artt. 14 bis e seguenti della legge n. 241/1990, tra le quali l'art. 14 quater della legge n. 241/1990, il quale prescrive che* ***"il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale ... a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato****, non può riferirsi a questioni connesse, che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e*

fonte: http://burc.regione.campania.it

deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso" (T.A.R. Lombardia, Milano, I, 16/11/2012, n. 2777);

- "*il dissenso di un'Amministrazione che partecipa alla conferenza di servizi deve rispondere ai principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, predicato dall'art. 97 Cost.,* ***non potendo limitarsi ad una mera opposizione al progetto in esame ma dovendo essere costruttivo e motivato***" (Cons.Stato, V, 24/1/2013, n. 434; conferma T.A.R. Sardegna, I, n. 135/2012).

Sotto tale profilo, sin d'ora la Siri Energia Srl – in un rinnovato spirito di equo contemperamento dei propri interessi imprenditoriali con gli interessi pubblici coinvolti dal procedimento di "*autorizzazione unica*" – **si rende disponibile a valutare e concordare con il Responsabile del Settore regionale Tutela dell'Ambiente e con le altre Amministrazioni, nella Conferenza di Servizi dell'11/4/2013, le eventuali modifiche del progetto attraverso le quali poter pervenire alla sua finale approvazione**, anche in forza di una dislocazione ottimizzata degli aerogeneratori, secondo il criterio della massima producibilità e il minimo impegno di superficie.

CONCLUSIONI

Si chiede al Dirigente del Settore regionale Tutela dell'Ambiente di voler recedere dall'erroneo intendimento di respingere l'istanza di VIA dell'esponente, e di esprimere parere favorevole di compatibilità ambientale nella Conferenza di Servizi fissata per l'11/4/2013.

Napoli, 25 marzo 2013

SIRI ENERGIA S.r.l.

L'Amministratore Unico Ing. Nicola De Vizia

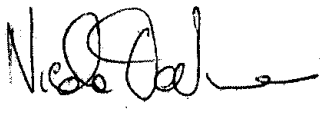

fonte: http://burc.regione.campania.it